

## **Legge Regionale 28 gennaio 2015 n. 2**

### **Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.**

(Liguria, BUR 4 febbraio 2015, n. 3, parte prima)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

La seguente legge regionale:

#### Articolo 1 Finalità.

1. La Regione Liguria, nel rispetto dei principi personalista, solidarista e di uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e in conformità ai principi e agli indirizzi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) e successive modificazioni e integrazioni, promuove e valorizza la figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire la diffusione e il consolidamento di tale istituto sul territorio regionale nel rispetto di quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

#### Articolo 2 Divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, in accordo con gli enti e le autorità competenti, nonché con le associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

2. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di una rete fra i soggetti di cui al comma 1 coinvolti nella attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e con le risorse formali e informali presenti sul territorio.

3. La Regione, nell'ambito della programmazione del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale, individua iniziative per sostenere la formazione, l'aggiornamento e il supporto tecnico informativo delle persone idonee ad assumere la carica di amministratore di sostegno. Tra le iniziative promosse dalla Regione è compresa anche l'istituzione di elenchi di soggetti che si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Tali elenchi, realizzati secondo modalità definite con proprio provvedimento dalla Giunta regionale, sono messi a disposizione degli uffici dei giudici tutelari per l'eventuale nomina.

4. La Regione promuove la diffusione di materiale informativo, organizza incontri pubblici a favore delle famiglie per la diffusione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale.

#### Articolo 3 Protezione giuridica.

1. La Regione, nell'ambito del sistema regionale integrato sociosanitario, promuove presso le Aziende sanitarie locali la funzione di protezione giuridica nell'ambito degli Uffici Relazione con il pubblico per svolgere i seguenti compiti:

- a) promuovere una ricognizione della situazione degli assistiti in carico alla ASL e assumere contatti con gli uffici comunali e giudiziari per assicurare un'adeguata presa in carico della persona e attivare, ove necessario, una adeguata protezione giuridica;
- b) definire modalità operative affinché i servizi competenti in materia di accesso alle strutture sociosanitarie offrano informazioni alla persona e alla famiglia sulle diverse forme di protezione giuridica attivabili qualora tale scelta risulti necessaria.

#### Articolo 4 Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.